

GIO. BATTISTA

Per la gratia di Dio, e della Santa Sede
Apostolica Vescouo di Nouara, Conte
della Riviera ~~Milone~~, di Gozzano,
con sua Pieue, & Signore
di Soriso &c.



ON tutto che si conosca esser stata molto esatta, e molto commendabile la vigilanza de Nostri Predecessori per contenere i Vassalli nel timore della giustitia, e nella quiete, ad ogni modo perche col progredio de tempi si va alterando lo stato ecclesiastico regno, che richiede nuove prouisioni, a quelle, già da Nostri Predecessori medemi disposte doppo hauerle fin qui confirmate, habbiamo giudicato spediente aggiungere, variare, moderare alcuni ordini, editi, e bandi, che commandiammo finno inuiolabilmente fatta le penne in essi comminatae, osservati.

Centro li Requiemanti. Cap. I.

Rimettamente commandiamo, che nuno ardita biasemare, o maledire il Santissimo nome di Dio, ouero della Gloriosaissima Vergine, sotto pena de scudivenicinque d'oro, ouero di due tratti di corda per la prima volta all'arbitrio nostro. Per la seconde volta de cinquanta scudi, ouero di tre tratti decussati. Et per latessa della perforazione della lingua, o di tre anni di galera. A Pati-

Parimente commandiamo che nisuno blasfemi, ò maledici
ca li Santi di Dio, sotto pena di dieci scudi, ouero della cate-
na per la prima volta, all' arbitrio del Giudice, per la secon-
da di venti scudi, ouero d'un tratto di corda, & per la terza
di cinquanta scudi, ouero di duei tratti di corda, & in tutto
questo ci riferuiamo l'arbitrio di maggior pena, se il caso
auerà qualche qualità aggravante: Et nelle medesime pene
incorreranno respectivamente tutti quelli, li quali conatti,
ò fatti disprezzavano Dio, la Beata Vergine, ouero li
Santi.

Et in quanto à gl' Accusatori delle blasfeme, non s'admet-
teranno à denontiate se non dentro d'un mese dal giorno
che faranno seguire. Non s'intende però inhibito di proceder
ancò pallio dentro termine, per altro modo giuridico, che
per quello dell' Accusatore.

*Dell' offenzava delle Feste, & prohibizione de balli
in tempo di Festa. Cap. II.*

N uno ardita in giorno di Festa, senza licenza del Vica-
rio Foraneo, o dove ciò non vi è, del Curato del
Luogo, far opera alcuna seruile, & altra prohibita da Sacri
Canoni, come sono opere di qualunque Arte meccanica, la-
uorar terra, laver panni, quando però non fosse per uno, que-
sto pochi, per servitio de poteri, o defasciulli, o d' infermi
condotte con carri, barche, o sopra bestie, mercati publici, o
priuasi, ecosi per il compratore, come per il venditore, atti
giudiciali, quando però non si trattasse de causygenti, & che
non patissero, dilazione, & qualunque altra specie de nego-
tij non permessi, & opere prohibite, sotto pena di tre scudi
per volta, & della perdita degl' animali, carri, o barche, so-
pra quali si farà tal condotta, & dove non entrano animali,
carri, o barche, sotto pena di dieci scudi, per volta, & in caso
d' impossibilità di dueimessi di carcereatione, eccettuando quelli
della Riviera, che vanno al mercato lontano dieci, o dodici
miglia, & anco ritornano.

Et in quanto al dar licenza li sudetti Vicario, e Curati

autem

³
aventiranno quando vi concorre qualche giusta causa, o di
necessità, o di pericolo del danno imminente, o di perdita
del guadagno transitorio, o di consuetudine prescritta, o
perche l'opera sia di poca cosa, e di poco perimento di
tempo.

Ei il Padre, e Padrone faranno tenuti per il figlio, e giri-
zone, o lavorante, se nell' opera, o nella cosa, o negotio, che
si trattará, v'haueranno interesse, dando fedele all' Accusatore,
conva testimonio degno difede, col loro giuramento, &
della pena il terzo farà dell' Accusatore, auertendo che doue
si multiplicaranno le transgressioni, si multiplicará, & s'accre-
sceràanco la pena.

Quanto puoi al vendere li medicinali, & altre cose del
vivere humano, si feruano gl' Editti generali della Chiesa, &
fra le Feste d'obligo s'intendano le Feste del glorioso San
Giulio Confessore, & Protettore particolare di questa Gio-
risfessione, & di S. Giuliano suo fratello, il cui Santo corpo è
nella Chiesa Collegiata di Gozzano.

Perche per l'abuso de balli nelli giorni di Festa, in tempo
de Divini Ofcij, & in occasione del culto Divino, & dall'
opera della sua salute. Perciò conforme alla dispositione
dell'Antiche, & sante Leggi Ordiniamo, e commandiamo,
che non ci sia alcuno di qualunque grado, stato, e condi-
zione, ch'abbia ardire in giorno di Festa di Prechetto, in tem-
po sacerdotio, mentre si celebrano i Divini Ofcij, ballare, o
far ballare, o esser presente a balli, sotto pena di seudi dieci
per ciascuno contrabiente, & per ciascun sonatore ancor,
& del doppio a chi farà autore del ballo, & così al Patrono
della Città dove si ballerà, & in caso d' inabilità d'esser ban-
diti della nostra Giurisfessione temporale, o d'altra pena
corporale all' arbitrio nostro, conforme alla qualità della
transgressione, & alle Donne sotto pena pecunaria a Noi
arbitraria.

Di non portar Armi in Chiesa;
Cap. III.

Primamente comandiamo, che nelle Chiese nino ancora che Soldato, porti archibugio, ne arme infierite, né qualcuo glia altra arme, fusi che la spada, o mezza spada, & pugnale, con altre armi da cinta permesse, sotto pena della perdita dell' armi, e di venticinque scudi per ogni volta, & per ciascun contravventiente, & in caso d' inabilità di duei tratti di corda.

Del rispetto, che si deve al Giudice, Avvocati, & Procuratori;
Cap. IV.

Nluno ardise bruciare, ingiurare, o minacciare il Castellano nostro, ancor fuori dell'Audienza, o il Podestà di Soriso, sotto pena di cento scudi, & se l' offenderà senza effusione di sangue in pena di duecento scudi, ouero della Galera per tre anni, ma se con effusione di sangue in pena di trecento scudi, & della Galera per dieci anni, & più fin' alla morte inclusiva all' arbitrio nostro.

Non si facci stropio, o rumore auanti il Castellano, ouero al Podestà di Soriso, respectivamente nel tempo dell'Audienza, ma ogo' uno dica la sua ragione modestamente, sotto pena di scudi duei. Et se alcuno ingiuriarà altra persona in contraditorio, ciaschi in pena di scudi venticinque, ouero di duei tratti di corda, & se hauerà ardite d' offendere, o tentar d' offendere alcuno in qualcuo glia modo confatti, ciaschi in pena di scudi cento, ouero di tre tratti di corda, oltre l' altra pena ordinarie, secondo la qualità del delitto all' arbitrio nostro.

Che nino ardise, senza particolar licenza del nostro Castellano, o del Podestà di Soriso, respectivamente nel tempo dell'Audienza entrare in Castello, & dove si tenerà detta Audienza, con forte alcuna d' armi, ancorche habbè licenza di portarla nell' Isola, sotto pena per ciascuna volta di scudi cento, & questo ancorche siano Soldati, Non inten-

dendo però esser compresi quelli, quali faranno chiamati dal nostro Castellano, mentre tiene Audienza nel luogo commune d' Orta se per altro quegli così chiamati haueranno licenza di portar armi.

Chi brauerà, o minacciarà in qualcuo glia modo l' Autore, o Procuratore d' alcuno, o non provocato; ne ingiurierà gli farà qualche offesa, o ingiuria in presenza per causa dependentie dall' esercitio suo, cada in pena di scudi cinquanta, ouero in pena corporale all' arbitrio nostro, & duei succedesse offesa della persona. La pena pecuniaria farà dupliceata, & di più di tre tratti di corda; oltre la pena ordinaria del delitto,

*Dell' accomodare, & mantenere acciomedate le strade
da luogo à luogo. Cap. V.*

Commandiamo a tutti li Consoli, Communi, huomini, & particolari persone, di dette nostre giurisdictioni, come a ciascuno per ragione, o per consuetudine rocca, che debbano con emeto tra il termine d' un mese prollimo à venire hauer accommodato le strade ordinarie, & posti nella loro territorij, & da territorio in territorio, ciascuno fino al suo confine, dove sia bisogno, & in modo che facilmente per quelli si possi caminare a piedi, & a cavallo, sotto pena di scudi dieci per ogni Comune, & di duei scudi per ogni Consolle, o persona particolare obligata, che non eseguirà diligentemente questo nostro ordine. Con che gli' inobbedienti auanti le condanne debbano esser citati, con termini competente à far le loro difese.

Et ordiniamo, che le dette strade ordinarie, con ponti, siano visitate, conforme al consueto, dal nostro Castellano, & dal Podestà di Soriso, ciascuno nella sua giurisdictione. & auanti a detta visita, doverà precedere un' aviso di venti giorni da statuista detti Communi ad accomodar dette strade, & ponti come sopra, acciòche si procedi contro gli' inobedienti, & negligenti, li quali Castellano, & Podestà respectivamente come sopra, non gravaranno di spesa quelli, c' ha:

e'haueranno le strade ben' acconcié, & così poi per l'aumentare commandiamo, che li medesimi le tenghino acconcié, sotto a medesima pena.

Delli danni dati. Cap. VI.

PER reprimere l'ardite, & infolenza di molti, che in luogo d'aiutar il prossimo, danneggiano li beni d'altri, si ordina, & comanda, che non ci sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, o condizione, quale ardita tagliar arbori fruttiferi, o viti d'altri. & ciò se li arbori fruttiferi pafaranno due anni, ouero hauendo minor tempo eccederanno il numero di cinque, o le viti eccederanno il detto numero di cinque, sotto pena per ciascuna volta, oltre la restauazione del danno, diecinq[ua]nta scudi, ouero di tre trati di corda, & di più ci riferiamo l'arbitrio d'accrescer la pena pecuniaria fino à trecento scudi, & la corporale fino à cinque anni di galera, considerata la qualità, & circostanze del fatto, & delle persone, & se detti arbori fruttiferi non haueranno più di due anni, & non faranno più di cinque, come anco se dette viti non faranno più di cinque, sotto pena di lire dodici per ciascuna pianta, oltre la restetione del danno, & all'istole pene respettivamente faranno tenuti li complessi, e fauti.

Similmente si ordina, & comanda, che nuno ardita dar danni nellli campi, prati, vigni, boschi, brughere, & beni d'altri in qualunque modo con bestie, o senza, sotto pena, oltre la restetione del danno, di lire sei per ogni bestia, & senza bestie di altre lire sei per ciascuna persona, & per ciascuna volta, la qual pena s'applicerà per una terza parte al Padrone de beni, l'altra al Pisco Cami, & l'altra all'acculatore, qual volendo farà tenuto secreto, & farà prova col giuramento, & con un testimonio giurato degno di fede, & in questo parimente si darà fede al Camparo della Terra, ouero al Padrone de beni col loro giuramento, & con un testimonio come sopra, ne contro il Padrone de la cosa dannificata, gradmenerà al dannificante eccezione di domi-

dominiò, e possesso, salvo però soprattutto nel resto le ragioni delle parti; Riferuandosi l'arbitrio di poter con il giuramento solo del Padrone liquidare la quantità del danno, considerata la qualità, e circonanza del fatto, & delle persone, con la moderatione del Giudice. Salua la ragione all'acculatore di poter, non ritardara però l'executione, prouar il contrario contro detto dominio, possesso, e giuramento dentro d'u[m] mese dal giorno dell'executione. Et se detto accusatore, dentro detto tempo prouarà il contrario come sopra, in tal caso si condannaro l'acculatore verso l'acculatore + nel doppio della condanna contro esso seguita, & di più nelle spese, & danni. Et in quanto al contenuto in questa seconda parte del detto cap. 6. non si procederà per il Giudice all'expeditione della causa se non in quanto ad instanza della parte farà transmetta citatione peritoria, & detta parte infante, & non in altro modo, si doverà però pagare la douuta mercede all' Acciario.

Si ordina parimente, & si comanda al nostro Castellano di entrambi le Riuere, ed al nostro Podestà di Soriso, che ottenendo il danno, o la restetione dalla parte danneggiata doppio la espositio[n]e fattane all'vinco, non procedano che alla metà della pena prescrita, volendo però che si dia da ambe le parti danneggiante, & danneggiata il giuramento in mano di predetti nostri Castellano, rispetto alle Riuere, e Podestà di Soriso rispetto a detto luogo, di non hauer l'uno dato, e l'altro ricevuto, o mediate, o immediate cosa veruna per detta remissione, senza il qual giuramento, i predetti Castellano, e Podestà procederanno non ostante la remissione all'intiera pena in conformità del gridario.

Ordiniamo ancora, che le bestie danneggianti in alcuno luogo, oue sia il Console, o altra persona idonea, a' quali possino consegnarsi per custodirli colla douuta sicurezza, non siano condotte fuori di quel territorio, que haueranno danneggiato: oue però non sij il Console, o altra persona idonea, ordiniamo che si conducano al luogo determinato.

Che non si prendi possesso di fatto: Cap. VII.

Perche intendiamo, che nella nostra giurisdicione temporale spesse volte chi pretende ragione sopra beni stabili, o fruttiloso, da se, & di fatto, senza autorità del Giudice, & licenza lo prende; onde molti restano oppressi dalla potenza, & violenza altri, & molti per dubio di peggio non hanno ardite di querelasene, essendo debito nostro di rimediare a' fatti disordine, & soperchieria, alla quale sin hora li statuti non hanno provisto sufficientemente. Comandiamo, che niana persona di qualcuoglia stato, & condizione, ne Università, o Collegio ardisca, o per se, o per interposte persone prender di fatto, o d'autorità propria, & senza autorità del nostro Castellano, o altro nostro Ufficiale a che spetta, cosa alcuna posseduta, o tenuta da altra persona, Collegio, o Università etiam sotto pretesto di possesso, o che dia sua, o che gli sia hippocreata; o che a quella habbi attione, & non ardisca in tal cosa introdusserin qualcuoglia modo di fatto, & come sopra, se la persona, o Commune, o Collegio, che la possede, o tiene, non consente prima espresamente senza alcuna violenza; ancorche si trattasse solamente di possesso, o che la pertensione, o ragione sia per causa di deposito, o di mutuo, o di vendita, o locatione, o cessione, o per qualcuoglia causa. Se chi contraruerà resi co' ipso priuo senz'altro d'ogni pretesto possesso, o ragione, & pretensione, che si troverà habbute in drua cauza, o sopra le deue cose, & si applicata alla persona, Commune, Collegio, o Università, contro li quali farà visito termine conno la presente crida, & si più incorra nella pena di cento fudi, ouero di tre tratti discorda all'arbitrio nostro, & anco di cinque anni di galera ad arbitrio nostro, secondo la qualità, & circostanze del fatto, salva la ragione di prouare, che il fatto habbia origine da consumo, conforme al terzalte di ragione. E eccezziamo anco se il possesso, o partitorio durante il tempo dell'anno supposto fuori del luogo, o territorio, dove si tiene la massaria, ad habitat altrove, senza licenza del Padrone, o locatore, che

il Padrone, o locatore possa impune da se apprendere detta massaria, & beni affittabili, & anco se il massaro, o partitorio volle condurre via, per tener altreve fuori della massaria, animali, & instrumenti altri al lauorejo della terra, quali già si ritrovassse habere con effetto sopra tal massaria per via di quella, sia permesso al Padrone, o locatore, o per se, o per altri, durando l'insuetitura, impone ihibiglighi in tal' atto tal' abduzione, & apprendere, & trattenere detti instrumenti, & animali.

Debili prohibiti a pigliarsi.

Cap. VIII.

PER prouedere alla miseria di molti poveri delle Terre nostre, a quali non è di douere, ch'ellendo fudditi della Chiesa si viva minor pietà, che in altri Stati, donendosi più tosto var maggiorie, con la presente crida commandiamo, che per l'effectione, & sequestrati, che s'otteneranno dal Giudice delle suddette molte giurisdiczioni, o si per debito priuato, o pubblico, o suddetto chiaro, o oscuro, ancora del Fisco, & ancorche non vi siano altri beni da pagare, non si possi, senza licenza nostra speciale, pigliare, per peggio, o sequestrare, alli debitori regole, o piode, uschij, ante da feneffire, cauzenze, fessure, & altre cose simili, & poste in opera nell'lesi, o di più la catena da fuceo, & il raso per far cuocer cibi, quando non ne hanntoppi d'uno, ne il letto d'alcuna donna, ancorche comune col marito, ne si possano pigliare, o sequestrare libri, ne scritture di qualcuoglia lote, ne carri, aratri, zuppe, badili, falciette, rance, & altri simili instrumenti necessari alli operai, per guadagnarli il vivere, o per horticoltura, ne saglier arbotti frutiferi, ne da cima ne alto Mallinari gl' uenienti destinati all' uso del macinare, ne le bucce a grano, durando il tempo de seminarij, & de raccolti, cioè da mezzo di Febbraio fin tutto Marzo, & da mezzo Giugno per tutto Luglio, & da mezzo Settembre fin a S. Martino, ne li donne le loro vesti necessarie però; ancorche ogn' foliero deuali, lasciando che per cose douali & con-

feruino li priuilegi di ragione , & caso di contraventione le sole fudette pigliate per peggio ; o poste in sequestro , subito siano rilasciate ex officio alli debitori , senza spesa alcuna , & comandiamo al Castellano dell' Isola , & Gozzano , & al Podestà di Sonico , & altri nostri Officiali , ch' offerruino questa nostra volontà , & la faccino inuiolabilmente offerruare .

Per le cause de poueri miserabili.

Cap. IX.

Vedendosi il molto bisogno , che hanno li poueri , & miserabili di questa nostra Giurisdicione d'esser aggiustati nelle loro cause Civili da Caufidici , quali con molta difficoltà a pomo hauren , per non hauer detti poueri , & miserabili danari , ne altro da pagar la loro mercede . Perciò si comanda a tutta l'Uniuersità della Riviera , ch' ellega un Caufidico , quale sia obbligato nelle cause , giudicate dal nostro Castellano , de poueri , & miserabili , pigliare la loro protetione , e patrocinio , & far le debite scritture per loro difesa a tutto suo potere , al qual Caufidico la detta Uniuersità sia obligata costituirsi , & pagare quindici scudi di salario , ne al Castellano per gl' honorarij , ne a Notari per le scritture si di pigiamento alcuno , ma siano obligati sotto pena di priuazione dell' officio , far compitamente il tutto per mera carità , & non per mercede alcuna temporale ; salvo , se occorrerà condannarsi l'altra parte aduersaria nel salario , che sia lecito al Giudice , & Notaro ad effigierlo di detta parte condannata . Il qual Caufidico debba haure in tutte l'Audienze il primo luogo , & le cause de miserabili siano le prime ad esser spedite , & dopo dette cause il detto Caufidico , volendo possi spedire tutte l'alre cause prima d'ogn'altro , ammoniendo il Caufidico , che farà effetto per tal' effetto a efforcire il suo officio con diligenza , & carità , per acquisir merito appresso Sua Divinità Maestà , & honor al Mondo , si come se farà colpeuole di mancamento , doverà esser castigato severamente . In oltre si ordina , che non vi si instanza alcuna nelle cause de poueri , o miserabili , nelle quali essi faranno agiorni ,

16
azioni , & che per altro gli spetterebbe il cattivo di festeggiare l'instanza , & ciò tanto nella causa principale , quanto in qualsiasi della appellatione .

Così quelli , che patrificano de questa luit.

Cap. X.

PEGLI rimediare parimente alla temerità di quelli , li quali nelle liti fanno li parti de quota , così indegna alla professione di persona honorata . Imponiamo pena a gli Avvocati , Caufidici , Notari , & tolleranzieri , & a ciascun di loro , che commetterà questa Indignità , di cento scudi d'applicarsi al Fisco Comitale tante volte , quante s'incontrerà in tal' azione , riferuandoci l'abitrio di maggior pena , considerata la qualità , & circostanze del fatto , & questo oltre l'altre pene imposte dalle leggi Canoniche , & Civili a tali delinquenti .

Che li pesi , bilancie , & ogni sorte di misure si tengano giuste . Cap. XI.

Accioche s'offerul l'equalità , & il giusto circa li pesi , bilancie , e misure , comandiamo , che ciascuno , che vende , o compra à peso , o à misura , non tenga , ne vi stadera , bilancie , marchi , pesi , vali , & altra sorte di misure , che non siano riconosciute , & ben giuste , & che niente ferraro , calderaro , arcefice , ne altra persona ardita conciliare alcuna bilancia , stadera , misura , né peso , quali rendino meno , della debita misura , over peso ; E tutte le fudeue cose sotto pena di scudi ventincinque d'oro per ciascuna volta , & ciascuna bilancia , stadera , misura , & peso , & della perdita di essi , & di soddisfare à quelli , che per pesi , o misure si troueranno in qualche modo danneggiati . In oltre , che ciascuno , che vendere , o compra come sopra , non tenga , ne vi stadera , bilancie , marchi , pesi , vali , & altre sortidi misure , che non siano riconosciute , & poi bollate dalla Confidi dell' Isola di S. Giulio , secondo il solito , col segno del nostro Castellano , o d'altro che fosse da Noi deputato , & per rispetto di Gozzano , &

Piue col solito segno del loro deputato, & per rispetto di Soriso col segno del Podestà, nel termine di giorni quindici prossimi a venire, & già non fossero con il detto segno bollati, sotto pena, a chi contrarà di scudi dieci per ciascuna volta, oltre la perdita di simili cose ate a pesare, & a misurare, & la refettione del danno come sopra, & ciò quando per altro detti pesi, e misure faranno giusti, altrimenti s'entrerà ancora l'altra pena fudetta, in caso che vi concorriano ambe le fudette contravenzioni. Avvertendo ogn'uno, che passato detto termine si mandaranno gli' Esecutori dell' Officio per per le Case principalmente di quelli, che vendano, o comprano con detti pesi, o misure, & non trouandoli giusti, & bollati, se gli farà pagare la pena, & si procederà contro di loro irremitibilmente, le quali pene s'applicaranno per la quarta parte all'accusatore, & all'intinentore, quale volendo sarà tenuto secreto; Ordinando di più al nostro Castellino, che con l'interuento degli Deputati della Riuiera faccia stabiliti pesi, & misure pubbliche nel Borgo d'Horta perpetue, due pesi, & misurino le cose, che si vendano in Horta, & da essi si cauino le misure, e pesi per tutta la Riuiera.

Parimente ordiniamo, che ogninamento si prasichi la bilancia della Riuiera d'Horta, e si aggiuassino i marchi al peso della medema, sotto l'istessa pena.

Come anche ordiniamo a predetti nostri Castellano, e Podestà di Soriso di non permettere, che si vili per le misure altro braccio, o sì di panno, o sì di seta, se non secondo le misure della detta Riuiera, eccetto però per le misure d'asse, di muraiglie, e di terreni sotto la predetta pena. E similmente prohibiamo, che gli Hosti, e quelli che vendono vino al minuto tenghino vasi in auuenire forati nell'estremità della giusta misura da una parte all'altra, que per lo addietro stava il bollo, e che in detto foro facciano rigillarli col solito bollo da definiti; proibiendo, ogn'alro vino, o misura da vino, che si venda a minuto sotto la pena fudetta. Quali pesi, e misure di nost' ordine sono state stabilite dal nostro Castellano, con l'interuento degli Deputati della

della detta Riuiera nel suo pubblico Palazzo posto nella Piazza, del Borgo d'Horta,

Contro li Beccari, che vendono li carni morte, & infetti. Cap. XII.

D'Quendosi propendere all'ingorda voglia, & iniquità di quelli, qualchediscono vendere carne morbo, o infetta. Perciò li Beccari, & altri solisi a vendet carne, che ardiziaranno, ò nelle Botteghe, ò in altro luogo tener publicamente, & seceramente nelle Case, ò vendet simili forte di carne, & ciascun' altro di qualunque flato sì, ch'ardira scientemente di venderle, ò in qualunque modo contrattarle con altri, incorsino nella pena di scudi cinquanta per ciascuna bestia, & calta corporale all'arbitrio nostru, oltre la perdita di detta bestia, ò carne, quale s'abberrà sopra la piazza del luogo, sonata prima la campana, & delle pene pecunarie si darà la terza parte all'accusatore, qual volendo farà tenuto secreto.

Giochi di Zarra prohibiti. Cap. XIII.

N uno ardissa giuocare ne Hoffleria, ne in altro luogo a giuoco di zarra con carte, ò dadi come farebbe a dire con dadi a tappi e tengo, & con carte alla bassetta, trenta, & quaranta, al quindici, triccha, & lanzichinechi, sotto pena di dieci scudi per ciascuno, & per ciascuna volta, & della perdita de danari, che ciascuno giuocatore si trouerà insegnati, & in caso d'inhabilida de duei tratti di cordata pubblico, ouero della fustigazione, se farà suo ordinario, ò di mala fama, all' arbitrio nostru, & nella medesima pena incorrerà il Padrone, ò habiteatore della casa, & luogo, dove si giocarà a detti giochi. E se alcuno tenerà esposta la cosa, o luoghi patremente per tal' effetto di giocare a sudenti giochi, incorrerà nella pena di cento scudi, e di tre tratti di corda in pubblico.

Chi ardirà con giochi dinganno, e fraudolenti, ò sia con

con carte , e dadi ad ualere , e falsi , o in altro modo fallace ;
cauar denari dalle mani di qualche imperito non consapevole di detto inganno , sia tal Barro calligaro con tre tratti
di corda in publico , & come pernicioso scacciato dal detto
nostro dominio temporale , cominata la pena di tre anni di
galera , in caso che contrauenesse a detto efflio .

Prohibiamo , che nuno in giorno di festa vadì à Bettoli ,
ouero ad Hostelleria a mangiare , bere nella Terra dove habita ,
sotto pena di dieci scudi per volta . Dovendo ciascheduno
fancione a casa sua , massime li capi di famiglia , quali molte
volte per la crapola , & senz' alità del capo d'essa , siano pati-
re molti bisogni , & rouinarie , seruando a Noi l'arbitrio , se-
condo la qualità delle persone .

Delli giuramenti , & testimonij falsi , tanto nelle cause

Civili , quante Criminali .

Cap. XIV.

Vedendosi il grande pregiudicio , & graue danno , che
s'apporta à molti col giurare , & dir testimonio falso ,
così nelle cause Civili , come Criminali , per prometter a de-
litto così graue , con il presente bando s'impone l'istessa
pena a quello , qual dirà testimonio falso , o giurato falso ,
accioche uno sia condannato in qualunque causa crimi-
nale , con la quale doveua esser punito quello , contra che
viene detto testimonio falso , o giurato il falso , se hauesse com-
mettuto il delitto , del quale viene imputato . Et se dirà testi-
monio falso , o giurato il falso , accioche il colpevole sia fallo
fuoco incorsi parimente nell'istessa pena , con la quale il me-
desimo colpevole doveua esser castigato , se il delitto fosse
stato vero . Et nell' istesso modo faranno puniti quelli , che
scientemente produzurranno , o faranno tali testimonij , o gli
daranno , conseglio , o fruore . Condannato di più costi
questi tali , come gli stessi testimonij alla refettione , & resti-
rutione di tutti li danni , & interessi cosidella parte , come del
fisco .

Se qualche uno deporrà il falso , accioche uno si assoluto ,
o con-

ò condannato in causa Civile , intorra nella pena di cento
scudi , & di tre anni di galera , & maggior pena all' arbitrio
nostro , secondo la qualità , & circostante del fatto , & delle
persone . E così parimente siano castigati quelli , che
scientemente li produrranno , o gli daranno consiglio , o fa-
vore , & di più siano tenuti in solidum alla restauratione di
tutti li danni , & interessi come sopra , però con un sol pag-
amento .

E in ambiduo li casi per proua della scienza della falsi-
tà contro quelli , che produrranno testimonij falsi , o se ne
feruiranno , si porranno ad intimaza della parte , dopo la pu-
blicatione de testimonij , interrogare gli stessi producenti , &
vinti se si vogliono feruiri di detti testimonij , & delle loro
depositioni , espressa la causa perchè s'intende di redar-
guirgli de falso , con termine competente a deliberare , & se
elli producenti , & vinti risponderanno affermativamente ,
s'intenda ipso facto prouata tal scienza , ma quando non
rispondessero cosa alcuna , o rispondessero , ma non legini-
niamamente , s'hauerà per fatta la risposta di non volersene
ferire .

*Contro quelli , che senza licenza de Padroni si feruiscano
dell' altrui Barche . Cap. XV.*

PER reprimere la temerità di quelli , che senza licenza
de Padroni si feruono delle Barche altrui , & per questo
spesse volte li Padroni delle restano burlati , & dannificati .
Si comanda , che nuno di qualunque stato , grado , & con-
ditione ardica per l'auuenire in modo alcuno pigliar , ne
viare , ne feruisci delle Barche altrui , senza licenza dell' loro
Padroni , sotto pena di scudi duoi per ciascuna persona , &
per ciascuna volta , oltre la refettione del danno da fare al
Padrone della Barca , & in ciò si procederà solamente ad in-
fianza della patte , & essa instante , sino all' speditione in-
clusivamente , si doverà però pagare la dougia mercede all'
Attuario .

*Così quelli, che ingurano i Masini, e donne di
honore. Cap. XVI.*

Considero porre il dottuto rispetto a tutti; & principalmente a "i homini", & donne honorate, ne presento per un parole dishoneste, & ingiurie di qualunque forte, in pregiudizio, & danno d'altri. Per ciò stesso ardisca ingiurare altri, & massime donne honorate, sotto pena di quei seudi per volta, se l'ingiuria non sarà grava, ma quando fosse atroce, sotto pena di scudi, venatiche, & di più se l'ingiuria non sarà notoriamente vera, farà tenuto l'ingiurante a difidirla alla preferenza del Giudice, & di persone nobilie, con dimande pendono all'ingiurato presente: Et in quanto all'ingiurie verbali, non si procederà se non per questa della parte.

Della affinitate de Delinquenti. Cap. XVII.

Accioche n'una persona solita a delinquere possa defudere la giustitia nel procurare la sua liberazione, o persona di giustitia, o persia di gratia, quale, conoscuta che fosse meglio la qualità del reo, o non si concederebbe, o si limitasse, & nelle sentenze diffinisive si deliberasse più accertanzamente della qualità della pena, Ordiniamo al nostro Castellano, e Podestà, che nelle relazioni diffisive, che faranno di qualche reo, inferiscano l'attestatione sommaria da tali dall'Annuario di tutti li delliti, che il mesd'anno hanno compiuto stanti, tanto pendenti, quanto di quelli farsi stato liberati, o grazioso con la loro qualità, e circostanze. In oltre ordiniamo alli dotti nostri Officiali a non liberare, né assolvere alcuno, che sarà imputato di furto, sotto pretello, che si tratti del primo, del secondo furto solitamente, le prima non hauerà visto l'attestatione dell'Annuario, che quel tale non ha fatto altre volte delitto, o impunito di simili delitti, o delle altre imputazioni, che per simili delitti habbia leuato, & incarichiamo a g'Annuario, che dentro di suoi giorni doppo, che dal Giudice faranno facci-

siger.

ricercati per dette attestazioni gli le debbano consegnare in forma probante, sotto pena della sospensione dell'ufficio, & altra a noi arbitraria.

Ordiniamo parimente, che ogo' uno, che pretenda gratia da noi per qualche delitto, si tenno a specificar fedelmente non solo il delitto commesso, sua qualità, e tempo, ma ancora se il delinquente è in prigione, o no; & se egli altre volte fu imputato, o gravato, condannato, o liberato d'altro delitto, & quale, sotto pena della nullità ipso iure della gratia, & spedizione, che si facesse, in modo che la sua causa habbi a riandare, & di nuovo procedere contro quel tale, o tali cose se non fosse seguita gratia, o spedizione alcuna.

Delli Referiti. Cap. XVIII.

PER i referiti spediti con qualunque clausa sommarie non s'intendi levato il Consiglio di Savio, che compete per dispositione de Statuti. Ne s'intendino levati li termini sostanziali del giudizio, ne mutata la natura della causa, come tal volta si poter costituire, o poter statuire termini, & delazioni più brevi a procurare, e riprouzare.

Ancorché tal volta i giudichi da Noi conveniente il concedere alle parti sopradedenza, così nelle cause Civili, come nelle Criminali, con tutto ciò per rimediare a molti disordini, che per occasione di queste sopradedenze nascono dichiariamo ogni volta, che i Referiti, e prossimenti, che faremo, non farà specificata la sopradedenza, che quella non si debba subintendere, ma che il Giudice, seng' alcun rispetto, non debba sopradedere nella spedizione della causa. In oltre che tutte le sopradedenze, e Referiti concessi da Noi per il pubblico, & che si concederanno per l'avvenire, se non contenneranno in se tempo preciso esplicitamente, o implicitamente, standano intese al tempo d'uo mese al più, & manutenute le parti, che l'imperteranno a preferenze al Giudice nel termine di dieci giorni doppo ottenuta tal sopradedenza, sotto pena della nullità detta.

Di più ordiniamo, che ogo' uno ga tenuto nelli memoria:

& suppliche che si sporgerà far mentione espressa , & fedelete di tutti i Rescritti , e prouisioni di già ottenuti , tanto per esso , quanto di quelli , che faranno ottenuti da altri , e prodotti ne gatti , che appartengono in qualunque modo all'offesa causa , per la quale si ricorre , altrimenti siano nulli & di nien momento , & l'imperante sia condannato in duplicate spese fatte perciò per la parte aduersa ; e se qualch' uno sporgerà memoriale , o supplica contro qualche causa di già decisa per finanza , senza far mentione espressa di detta sentenza , in tal caso , oltre la nullità di qualunque prouisione , che ne potesse seguire , & oltre la refutazione di duplicate spese fatte per la parte aduersa , sia condannato tal imputante in dieci scudi , d'applicarsi al Fisco .

Ordiniamo ancora , che tutte le suppliche , e memoriali , che si porgeranno , habbino da esser sotto scritte col nome proprio di chi li porgerà , ò dal suo Procuratore , ò Agente , ò da altra persona conoscuta in suo nome , altamente non si admetteranno , ne se ne farà conto alcuno .

Delli Forastieri . Cap. XIX.

NON essendo il dousere , che le Terre della giurisdicção nostra siano infestate da Forastieri mal viventi , comandiamo , che nium forastiero , senza nostra special licenza in scritto , ò del nostro Castellano , & per rispetto di Sortiso del Podestà possi dimorare in dette Terre più di tre giorni , doppo la sua venuta . Eccettuati quelli , che ò per mercantia , ò per negotio urgenti occorrerà in dimorarsi , a quali però non faratecho fermarsi più di otto giorni , senza licenza come sopra .

Ordiniamo di più che nium Forastiere possi habitare nella nostra Giurisdicção temporale , benché vi habiti di prefente se prima non hauerà dato idonea figurá di feudi venticinque , d'appoggiarsi da nostri Cancellieri de bene vivendo , e da pagare li carichi comunali soliti a pagarsi da Forastieri .

Ei l'alloggiatore , Hoste , ò altro sia obligato il terzo giorno notificarlo , sotto pena al capo di famiglia , che non tenga

Hosteria , né taverne , di venticinque scudi , & se farà Hoste ò tavernar , di cinquanta scudi , & in caso d'inhabilità sotto pena di tre tratti di corda , & se farà Donna della frusta , con che all'effecutione di detta pena della frusta non si venghi senza consultarci primo Noi . Ei se il Forastiero hauesse commesso nel nostro dominio temporale prima d'esser receutato : ò alloggiato come sopra , delito non capitale , si procederà contro gli alloggiatori , ò receutatori scienti di ciò come folti petti del delito per il tale commesso , ma se il delito farà di pena capitale , incorra nella pena di seudi ducento , ouero da tre anni di galera ad arbitrio nostru .

Li habitanti dell'Isla siano tenuti , sotto le medesime penne rispettivamente come sopra , far tale notification nel termine d'ore ventiquattro . & quelli d'Horta , Oriello , & case vicine , & di Pella siano tenuti lo stesso le medesime pene farla nel termine di due giorni al più .

Dichiarando , che li Forastieri , Artesei , Operarij , & Lavoranti possino venire a lavorare nell'i terreni , & arbori , & far opere , conforme al loro officio , nel nostro Dominio senz' obbligo di notificatione , & che non siano di mala uoce , condizione , ò fama , de lugeti ò habet commesso qualche delito , & vi dimostrino quanto per esso lauro , & opera si dibisogno .

Intendendo parimente che forastiero quello che non sia originario d'alcuno delle Tosej del detto Dominio nostro temporale , ò quello quale per tre anni continuo prossimi passati , non habbia habitato in esso Territorio .

Era ciò non si fraudi quella nostra mente , con cambiare l'alloggiatore , ò receutatore , ò altrui anco , che se tal Forastiero farà alloggiato in uno de' suoi Territorij per due giorni , nium'altro succederà che lo possi alloggiare , senza special licenza come sopra , sotto la stessa pena , mentre per d'impiego resitualmente possi sperare , che l'istesso forastiero già da fatto ò altra persona alloggiato per due giorni assenti immediatamente in alcuna delle Terre , ò loro Territorio , del detto nostro Dominio temporale .

Era ciò che gli nonobedienti siano castigati , & si facci l'ope-

potunta prouisione contro tali Forastieri si commanda a i Consoli, & Comunità nelle cui Terre s'appranno hauer alloggiato il Forastiero per due giorni immediatamente successuienti come sopra, senzalicensa, che nel termine di giorni due debbano notificare tal disobbediente all' Officio del Castellano, o in Soriso all' Officio del Podestà rispettivamente, esprimendo il nome, e cognome di quello, che l'hauerà alloggiato, & nome, cognome, e patria, e potrà farlo, di tal Forastiero, con le qualità, & leggi della persona, sotto pena di dieci scudi per ogni volta, intendendosi l'obligo da detti Consoli, & Comunità essere di denunciare li Forastieri, che passeggiano, vogliamo però, che non si venghi ad alcuna condanna, se non prima consultato il negoziò con Noi, & intesa la nostra risoluzione.

Auvertendo, che non s'admetterà scusa di non hauerlo saputo, quando il forastiero sarà stato veduto per la Terra:

Denuo da farsi da Consoli, Barbieri, & Chirurghi, & che nissuno possa ordinare medicina da prender per bocca, se non è medico Dottore.
Cap. . . .

Accioche la giustitia possa haver notizia della delitti, che si commetteranno, procurandosper il più oculari, comandiamo, che qualunque Chirurgo, Barbiere, o altra persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione, ancor che non faccia professione di medicare, che habito hauerà medicato un ferito, o percosso, diausio per se stesso, o al Castellano istesso, o al Podestà di Soriso rispettivamente di ciascuno da loro medicato, con la qualità dell'atto, & altre circostanze, facendo il giudizio in scritto, se le ferite, o percosse faranno mortali, o pericolose, & con che armi apparseranno fatte, sotto pena di scudi ventisei, & altra a Noi arbitriaria, & in assenza del Castellano farà uisito il nostro Fiscale, & il L. T., & il medesimo s'offrirà all'Officio di Soriso, sotto le medesime pene.

Eccioche non si commetta fraude contro questo nostro ordine

ordine particolare da Barbieri Chirurghi, & altri, che medicano come sopra, che non sono della nostra giurisdictione, vogliamo, che de questi si vorranno medicare, & esercire il loro mestiere in detta nostra Giurisdictione, siano prima obbligati a farli approuare dal Medico, o altro, acciò deputato in Riuera, & almeno, auanti che vorranno medicare la seconda volta, hauerne licenza in scritto dal Castellano, o in Soriso dal Podestà, con promessa, & idonea sigüia di medicare fedelmente, & offerture quanto si contiene nel presente bando, sotto pena contro detti Barbieri, e Chirurghi nostrani, Forastieri, che s'agrediscono questo nostro ordine, di scudi ventisei.

E quanto alle demoncie, hauendo legittimo impedimento il Barbiero, & Chirurgo di farlo subito, sia obligato sotto l'istessa pena di scudi ventisei, & altra a noi arbitriaria di farla il giorno stesso, o al più tardi la mattina del giorno seguente, se farà fatto tardi il giorno suaua a medicarlo.

Comandiamo parimente, che in detta Riuera nissuno ardisca dare, ouero ordinare alcuno medicamento per bocca, se non è medico Dottore, sia dispensato la medicina, sotto pena di scudi ventisei, & d'applicarli per duei terzi alla Camera nostra, & al altro terzo all'accusatore.

Li Consoli delle Terre delle nostre Giurisdictioni, & in quella Terra, dove sono più Consoli, ciascuno nel suo distretto, siano obligati denunciare in scritto al Castellano istesso, o al Podestà di Soriso, & in loro assenza alii Fiscali, li facili leggi, violenze, robarie, invasioni, depopolazioni di campi, e betti, affannamenti, homicidij, rapiti delle Donne, incendiij, infestj con armi, bastoni, o altri istromenti, furi, con rottura, e quelli de bestiami, o altri qualificati, per li quali venghino obligati dalle Cride, a sonar campanna a martello, & anco li fumi priuati, (quando ne siano uisiti dalli desrbati) che si commetteranno nel loro respectuoso Territorio, esprimendo la qualità, il tempo, il luogo d'essi delitti, i nomi, e cognomi degli delinquenti, & quelli, e de testimoni, che siano stati presenti, o che in qualche

qualche modo possino esse me informati , & in mancamento de' testimoni , nominaranno li più vicini al luogo dove sarà stato commesso il delitto , & ciò in termine di dieci giorni dopo commesso il delitto , se sarà di giorno , ma se sarà commesso di notte , in termine di sei giorni , & più presto ancora , se più presto sarà loro venuto a notitia , & per rispetto della ferita , & percosse mortalmente faranno tenuti denunciarli l'istesso giorno , & se sarà di notte , la mattina seguente sotto pene di scudi dieci per ciascun delitto non denunciato nel termine , & in modo sudetto rispettivamente , & per ciascun Consolle , nella cui Terra , e distretto , o territorio respernamente come sopra il delitto sarà commesso , se però il delitto sarà tale ; che vi s'ingerisca solamente pena pecuniaria ; ma se vi s'ingerisca pena capitale , o corporale , o galera , o confusione dei beni , si dopplicherà la pena sudetta .

E perche talvolta può succedere qualche delitto , il quale non perverghia alla notitia de' Consoli , dichiariamo , che per gli'infulti , semplici , seguiti in rissa senz'armi , nelle Case private , o luochi remoti , come facebbe ne' boschi , e simili , segregati dal Comune commercio , o per le percosse date in rissa , senz'armi , e senz'anguine , o confusione della quale n'appa' segno , seguite ne' luoghi sudetti non fano tenuilli Consoli a dar denuncia , quando però non ne habbiano havuta notitia . Limitando , che quando alli sudetti delitti in detti luoghi vi si folsero trouate presenti due altre persone habili a testiminar con giuramento in giudicio , oltre li delinquenti , & offesi , non vogliamo , che siano scusati li Consoli , se non denunciaranno . Et in quanto a questi delitti , & altri non compresi di sopra , vogliamo , che ad ogni modo proceda , seruatis seruandis , contro li delinquenti come sarà di ragione .

Dichiarando , che li Consoli non restaranno disobligati di denunciare , antorché folsero preuenuti , o dall'offeso con la quale , o dal Giudice col processo , o alt'acco-

*Del portar dell' armi , contro quelli , che le abusano ,
& contro li percosori , & insultanti .
Cap. XXI.*

E stendo cagione di molti delitti il lasciar postar l'arma a chi di quelle non se ne serue per mantenimento della giustitia . Noi perciò con la presente Grida , & bando reuochiamo , & annulliamo tutte le license , che non sono state da noi concesse , di portar arme qui sotto prohibite a qualunque persona da qualunque grado , condizione si sia , sotto qualunque scusa , o colore , commandando , che n'uno ardito dentro le Terre , o fuori d'esse , nel nostro distretto , portare , ne tenerin casa , o in altro luogo alcuna sorte d'archibugio da Ruota , o d'azalino , sotto pena , se saranno longhi sino ad un braccio , & vn terzo di panno , di scudi cento , & anco corporale ad arbitrio nostro fino alla galera inclusiva . Se saranno terzette , mezzanelle , o pistoni da ruga , o d'azalino , che non siano meno delle dieci oncie bresciane di canna , sotto pena di scudi cinque cento , & di tre anni di galera ; o ancora maggiore fina alla galera perpetua ad arbitrio nostro .

Se faranno altre mezzanelle , o pistole di minor misura delle dette dieci oncie bresciane , sotto pena di mille scudi , & della galera perpetua , & procederà ex officio a denuncia di segreto accusatore , & in oga' altro miglior modo , & l'accusatore guadagnarà la quarta parte dell' denari , che entreranno in Camera , & farà tenuto segreto .

Ne alcuno possa tenere ruota sola , o azalino , ouero a conciarla , ancorche fosse artifice di si fata opere , senza licenza in scritto dal Castellano nostro pro tempore , & per il tempo di Sotio del Podestà , sotto pena di scudi cinquanta nella qual pena , & anco di tre tratti di corda ad arbitrio nostro incorrerà parimente quello , che tenerà in casa , o porrà a archibugio da piastra , senza licenza in scritto come sopra .

Prohibiamo parimente il portare , o tener in casa stilletti , balestrieri di ferro , sotto pena di trecento scudi , &

di tre anni di galera , & nell' istessa pena incorrerà quello ; che adirà di portare qualunque altra sorte d'armi fucilate , & fillette , tuoi che in astre , ne i casi permessi .

Si prohibisce ancora , che niano di qualunque grado sia polla portare , senza licenza in ferito , armi d'astre , o archibughi da fuoco , ne zogagini inbastati per i Borghi d'Orta , & di Gazzano , sotto pena di dieci scudi per ciascuno , per rispetto dell'armi , & zogagini inbastati , & di scudi ventisei per rispetto degli archibughi da fuoco . Dichiarendosi che in questo caso non sono compresi li viandanti reali , ne anco li pastani , che nell' andare , e ritornare dalle loro professioni , o altro luogo senza fermarsi per detti Borghi portaranno zogagini , o armi inbastate , o archibughi da fuoco , & in caso d' inhabilità di poter pagare li detti denari , incorrino nella pena di duoi tratti di corde , & di più all' arbitrio nostro ; oltre la perdita dell' armi .

Nell' isola di S. Giulio niano porti armi di forte alcuna ancorche per quelle altre , sotto pena per l' armi permesse altrove di ventisette scudi per ciascuno contravveniente , se farà di giorno , & del doppio se farà di notte eccettuando però gli habitanti nell' isola , a quali sia lecito portare l' armi non proibite , concessi in detti Borghi d' Orta , e Gazzano , Et li Barcelloli , che condurranno alla dett' isola persone armate , o prestaranno loro barche , incorreranno nell' istessa pena dei latori dell' armi . Comandiamo pasimamente a detti Barcaroli , che debbano auisare prima d' entrare in Barca , quelli che dimandano d' esser passati , & habbiano armi , acid che le lascino prima , & se mancaranno di dar tal auiso , cadrino nella pena di dieci scudi , & nell' istessa pena incorreranno se accosteranno la barca alla riva dell' isola , con dentro tal persone armate , ancorche non smontassero . Di più siano obbligati dar uispo subito al nostro Castellano se alcuno contravarrà , sotto pena di ventisette scudi d' oro , & in caso d' inhabilità di duoi tratti di corda in publico .

Li Barcaroli , che condurranno forstieri armati d' archibughi à ruote , & gli Hosti , che li alloggeranno si faranno tenuti d' auisarli di questa bandiera , & avvertirli di quanto si dirà da basso ,

basso , & di più a notificarseli al Castellano , & Podescia fudetti , con li loro nomi , cognomi , e qualità di detti archibughi , sotto pena di cento scudi , & in caso d' inhabilità , di duoi tratti di corda per ogni volta , che contraddiranno , & maggiore ancora all' arbitrio nostro . Ei li forstieri viandanti faranno tenuti nell' ingresso , che faranno in detto nostro Dominio a sparare gli archibughi à ruota , che haeranno , ouero da essi separar del mulo le ruote , ò zazzalini , & coti sparati , & separati , & non altrimenti , li doueranno tenere fin che vesciranno da detto nostro Dominio , altrimeglio incorteranno nelle penne di sopra imposte . Saranno parimente gli Hosti tenuti , sotto pena di dieci scudi , a tener una copia della Grida dell' armi affissa nelle Hosterie in publico , si che ciascuno la possa vedere .

A chi farà prigione simili trasgressori d' archibughi à ruota infraganti , & sommierirà indi sufficienzi per poter venire alla condanna ancor straordinaria comprendendo anco li Barcelloli , & Bari , si concede oltre al già promesso che possi liberar se stesso , o altro imputato di simili delitti , d' altro minore , ancorche non commessi , & incarcerato , purché hibbia gli opportuni ricapilli .

Si comanda parimente , che niano impetti armi prohibite ad altri , che non habbia ancor esso licenza , sotto la pena della delazione dell' armi senza licenza .

Niuno ardica dire , ò far dare appostatamente bastonate , o baccerate con qualunque instrumento per far carica , ingiuria , o vendetta contro chi si sia , sotto pena di seude trecento , & di tre tratti di corda , & più , & meno all' arbitrio nostro , considerato il caso , le persone , & le circostanze .

Ordiniamo ancora , che niano ardica , ancorche in rilievo inalter alcuno contumax , ò senza , o per quietarlo , siano fatte penne infrafisse , cioè . Che farà infuso gen' armi , & ferri percosse , s' incorra nella pena di scudi duoi se farà con armi , & senza percosse , in pena di scudi dieci , oltre le altre penne imposte per la delazione dell' armi . Estando infuso , con percosse ferri armi , & senza effusione di sangue , in pena di scudi , quattro , & con effusione di sangue i di scudi otto .

se seguirà con armi, & con effusione di sangue la pena di scudi venticinque, oltre la pena, dell'abuso, & delazione dell'armi, intendendosi sempre intutti li pre deti casi, per quelli seguiti in rilla, lasciando in suo vigore le altre pene imposte a quelli, che delinquono deliberatamente, e riservandosi a Noi l'aspetto per maggior pena, conforme la qualità de casi, e delle persone, che faranno insultate, percosse, o ferite respectivamente come sopra.

Chi per se, o per altri, taglierà la faccia ad Huomo, o Donna, o sifilarà in modo che ne segua decapitazione dell'istessa faccia, incorsi tanto il mandante, come il mandatario, nella pena di sette anni di galera, & maggiore sino alla morte all'arbitrio nostro, ancorche non segua la morte, considerata la qualità del caso, & se farà Donna nella pena della frusta, & dell'esilio per cinque anni, & ancora maggiore all'arbitrio come sopra.

Chi canerà ad alcuno vn'occhio, o gli taglierà qualche membro o gielo debilitarà, incorra nella pena della galera, o d'esilio per il tempo a noi arbitriario, conforme la qualità de casi.

Niuno ardisca far martirade con fusti, sotto pena di cinquanta scudi, o di tre tratti di corda, & maggiore a nostro arbitrio, secondo la qualità di casi, tempi, e persone.

Chi con armi farà insulto ad alcuno alla caza, dove l'infalzato habita, o alla sua bottega, se farà di notte, sia condannato in scudi venticinque, & se farà di giorno nella metà. Ma se farà senza armi sia condannato in minor pena, secondo la qualità del fatto, & persone. Et questo Capitolo non hauerà luogo fra le persone habitanti nell'istessa caza, sedime, o bottega, dove seguirà l'insulto, quali in tal caso incorreranno nella pena comminata contro quelli, che insultano fuori di detti Luoghi, come nelli Statuti.

Si prohibiscono gli imbrattamenti di porre, & caza, le affissioni di corna, & ogni altro simil'atto illecito, e vanperoso, con quale si macchi, o si tenti di macchiare l'onore, & reputazione altrui, sotto pena di trecento scudi, & di sette anni di galera, & chi farà, o publicará libello, o scritto famoso, incorra

la pena ordinaria delle Leggi Canoniche, Civili;

Di più solamente chi abularà l'armi se farà di giorno, incorra nella pena di tredici scudi, & se farà di notte in doppia pena, & se farà in giorno di mercato sopra il mercato, ouero se farà nella Chiesa, in pena di cinquanta scudi.

L'homicida sia castigato nella pena della vita, & confiscazione de beni.

Chi tirerà archibugiate, o balestrine ad alcuno appostamente, & di proposito, ancorche non segua la morte, & tanto se seguirà offesa, quanto nò, sia castigato nella pena della vita, & della portazione dell'armi prohibite rispettivamente come sopra, non altrettanto come se non hauesse licetza portarle, o non fosse di viaggio: Ma se ciò farà in rilla, & accidentalmente, con abuso, incorra nella pena della portazione dell'armi prohibite, nel modo, che si è detto; Dichiariando però, che non si proceda alla pena della delazione dell'armi, quando seguono pure rille senza offesa, purché non sij autor di dette rille, fit se farà nell' Isola di S. Giulio, incorra nella pena della vita, & confiscazione de beni.

Accid io del isti capitoli, non impone nisi per colpa de complici, o compagni, dichiariamo, che tellando alcuno ferito d'una, o più ferite, se potendosi scoprir il delinquente, per esser in compagnia di altri, in tal caso tutti siano condannati in consumatio, conforme alla qualità del delitto, né per questo si minuisce, ne sifilarà la pena imposta agli delitti commessi. Con che ne i casi, dove seguirà condanna pecuniataria, busi vn sol pagamento per tutti li condannati.

Si ordina similmente, che i niuno ardisca nel Borgo d'Horta, & di Gorzano metter il primo mano alla spada, o ad altra forte d'armi, né il primo a cacciar fuoco in sepe contro alcuno, ne calar canne d'archibugio per il suddetto officio, né il primo a tirar pietre, o palle di ferro, piombo, o stagni, chiodi, o altra forte d'strumenti atti ad offendere, contro qualche persona, sotto pena di scudi dieci, caso che non seguirà ferita, o altra offesa, & seguendo ferita, frattura d'osso, o consuone, la pena s'intenda duplicita, oltre altre pene ordinarie maggiori, secondo la qualità del delitto, & circostanze.

A uertiendo, che nell'istessa pena saranno condannati quelli, che si troueranno esser in compagnia degli primi euaginat or, così di spada, come di qualsioglia forte d'armi come sopra, & metteranno ancor essi mano alla spada, o altre armi. Dichiariando però, che non incorressano la pena di prima euagatione quella, che porranno mano in cisa privata, ne tampoco quelli, che eccino mano contro le Donne, poiché contro questi si procederà alla pena del delitto, ne quelli che non sfodereranno del tutto la spada, o pugnale. Né intendiamo comprendersi nella Crida presente di prima euagatione di spada, & altre armi offensive non prohibite, quelli, che faranno provocati con fatti, o con ingiuria graue.

E perche molti credendono nō esser imposta pena ordinaria, & gravae per gli'insulti fatti con animo deliberato di ammazzare, più facilmente li commettono. Vogliamo, & commandiamo, che ciascuno, quale con animo deliberato d'ammazzare ferirà alcuno, o l'insultarà con arma sfoderata, ancorche non segua offesa, o morte, incorra nella pena della vita. Nella qual pena ricorrerà anco ciascuno, che a tal delitto penato, & d'animo deliberato, darà agiuto, o consiglio, ancorche non cooperi nel fatto, & quando seguirà la morte, ricorrerà oltre la pena della vita, anco nella pena di coulpefazione de beni.

Chi fuori dell'atto della rissa darà mandato d'ammazzare alcuno di emettere altro delitto, ancorche non segua l'homicidio, o altro delitto, sia castigato nell'istessa pena, che s'impotrebbe al mandatario quando hauese consummato tal delitto. Et nell'istessa pena dell' homicidio, o altro delitto concorri il mandatario, qual finot dell'atto della rissa accettarà il mandato di far tal delitto ancorche non l'esse quiesca.

Chi facendo alcuno voler commetter homicidio, o altro delitto, per il qual sia imposta pena della morte naturale, lo riceverà quanto il delitto, o altamente sentente gli darà sopra ciò agiuto, sia castigato con la medesima pena, che fasse tenuto il Principale, & se lo riceverà dopo il delitto scien-

scientemente incorrerà nella pena di cento scudi, o di tre trani di corda, & altra pena maggiore all' arbitrio nostro. & se oltre la recettione vi concorrerà allo agiuto, da qualche t' si possa comprendere participation, nel delitto, incorrerà nella pena ordinaria d'esso delitto, considerata la quantità del fatto, & circostanze aggravanti.

Commandiamo ancora, che gli Officiali, & li Fanti vadino spello nelle Case di chi si voglia, & in esse vino diligenza se vi sono archibugi da ruota, o caffè, o altre armi prohibite, & che anco cercino adosso alle persone se hanno archibugi da ruota, o altre armi prohibite, &elli peralire, & dette cause minacciarà, o impedirà in qualsioglia modo gli Officiali, & Ministri di Giustitia, incorsa nella pena pestiferamente, che si noterà nel Capitulo seguente.

Ordiniamo però, che li Ministri, & Officiali di qualsioglia forte, quando haueranno da fare tali perquisizioni de armi in casa d'alcuno, lo faceino con licenza in ferito del Giudice, & alla prefenza del Consolo, quando sia pronto, altrettanto d'una persona del luogo degna di fede, ad arbitrio del Giudice, & del Consolo, che comodamente potranno hauerre, quali qualunque volta fanno ricerche non recusino, ne induggino ad andarui, sotto pena di scudi dieci d'esser applicati alla Camera nostra ogni volta, che contrafaranno.

Sarà parimente ciascun obligato, sotto pena di scudi cento ouero di tre trani di cords, andar in aiuto de nostri Officiali, fendo ricerche per difesa, & aiuto proprio, per seguirbarbardi, o gente incognita, o per altra causa, & quello, oltre, l'ordinato di fono in materia, d'agiurare la giustitia del corrente al suono delle campane, & altri Ordini in simil materia.

Vogliamo anco, che commettendo alcun figliuolo di famiglia delitto alcuno, nel quale entri pena corporale, che il Padre sia obligato pagare la caputa folta alli Fanti, quando però il figliuolo habitarà in casa del Padre, & il delitto sia grave, & enorme,

*Chenin si faccia resistenza, è si dia impedimento, è fassis
alla Giustitia. Cap. XXII.*

CHÌ con armi, fuori che d'archibugi, s'opponerà, & resisterà agli Officiali, Fanti, Esecutori, o altri ministri, maggiori, o minori della Giustitia, per non esser detenuto, incorri nella pena di cento Scudi, o di tre tratti di corda, & se ciò seguirà con sparimento d'archibugio contro li suddetti, & ne seguia offesa, incorra nella pena della vita, ma se non seguia offesa, incorra nella pena di sette anni di galera, & maggiore fin' alla morte inclusivamente all'arbitrio nostro, & in tutti li casi, oltre la pena dell'abuso dell'armi.

Chi per sé, o per altri impedisce l'esecuzione in qualunque causa Criminale, nella quale s'ingerisce pena di sangue, o in ciò darà alzoo, o fauore, incorra nella pena corporale, che richiederà la qualità del delitto, del quale sarà imputato quellale, che si dovesse detenere; E se il fuggito fosse già condannato in qualche pena corporale, in tal caso incorrerà maggiore pena corporale all'arbitrio nostro, ma se ciò seguirà in causa Criminale, o Criminale, dove entra solo pena pecuniaria, incorrerà nella pena di ducento scudi, o di tre tratti di corda, oltre la refezione di tutti li danni, & inteduti da farsi a quello, in cui pregiudicio farà prohibita tal esecuzione, & ciò mentre però gli esecutori, fuori del caso, che ritrouassero alcuno infra gravis criminis, habbiano già il preccetto, o licenza in scritto dal Giudice di ciò fare, qual anco siano obbligati a misurare, & lasciare, nell'atto dell'esecuzione, ad instanza de gl'esecutori, o detenuti, & non d'altri, & quando farà reale, vi doverà anco di più interuenire il Console, o in suo difetto duei vicini dell'luogo.

Dichiarandosi non esser compresi nel numero di quelli, che resistano agli Officiali, & Fanti, lirei fuggendo dalle mani d'elli, purche non offendano, ne procurino d'offender la Corte, Fanti, Esecutori, o altri Officiali, & quando sia per le persone loro solamente.

A chi offendrà, o farà offendere alcun Fante, o altro ministro di giustitia, per causa di cagione, o altre esse: utrui
perciò

pertinential loro Officio, s'imponga la pena della galera, & maggiore ancora fin' alla morte inclusivamente all' arbitrio nostro, secondo la qualità dell' offesa, de casi, persone, & luoghi.

Er accioche niente resti d'escludere, per timore il nostro ordine fatto, come si vedrà avanti, tanto utile al pubblico, di prender i delinquenti, dar all'armi, e suonare campana a martello, comandiamo, che niente ardita per se, ne per altra minacciare, o bruciare, ne offendere alcuno, perche habbia fatto diligenza per prender, o far preso per qualche persona, o eseguito alcuno degli ordini de ministri, o superiori, ouero acciò non faccia tal diligenza, sotto pena della galera per cinque anni, & di trecento scudi, non levando però la pena maggiore, che per l'offesa, o per la qualità del lato si trouerà imposta a tale contraventione.

Vogliamo parimenti, che li Fanti non siano nell'aro di qualsiuogli esecuzione, ne in altro tempo mai trattasi con parole, ne ingiuriali, ne minacciati, sotto pena de scudi cinquanta, ouero di tre tratti di corda, quando però essi non diano occasione, e provochino persona alcuna a promovere in parole ingiuriose, e atti sconvenevoli, il che però spetti a quello, che dirà d'esser stato provocato, il prouarlo.

E oltre di ciò a chi notificherà alle giustitie qualche inobidente, che habbia contro questa nostra Crida brauato, o minacciato, o offeso Birro, o altra persona come sopra, o contraveniente a quanto di sopra si è ordinato, concediamo la quintaparte di quello si cauarà della pena pecuniaria, per tal notificazione, e anco volendo farà tenuto secreto.

*Dal pigliar Fanti, per servizio della Giustitia quando suona
campana à martello. Cap. XXIII.*

SEntendo a suonar la campana a martello nell'Isola, & nella Terra di Buccione, o nel Borgo d'Haeta, o Gortzano, o Soriso, egn'uno pigli l'armi, & concorda in aggiunto de gli Officiali nostri, ouero delle Terre, a servizio della Giustitia, secondo che il caso chiederà, sotto pena di cento scudi.

39
di per ciascuna volta , & in caso d' inhabilità di tre tratti di corda .

In oltre , sonosì campana a martello in ogn' altro luogo di detta Giurisditione , comandiamo ad ogn' uno prender l'armi subito , & correre in favore della Giustitia al luogo , dove si sonerà a martello , sotto pena di cinquanta scudi per ogni volta , che contrauenerà , & in caso d' inhabilità di due tratti di corda .

Si comanda parimente a i Consoli , Comuni , & Commissari , che ricercati da i Giudici , o Ministri della Giustitia per aggiuato in servizio della Giustitia gli diano ogni aggiutto , & fanno possibile per l'effetto ricercato , sotto pena a ciascun Commune di duecento feudi , quando la colpa , & mancamen-
to sia suo , ma quando la colpa proverga da i Consoli , o Sindici , & in non hauer compito il loro obbligo per congregar la gente per il sudetto effetto , faranno in tal caso essi tenuti alla detta pena del loro proprio .

Che li Consoli , Comuni , & Huomini premaro
& aggranno a prendere li delinqventi .
Cap. XXV.

CHE tutti li Consoli , Comuni , & Huomini , nella cui Terra , o Territorio occorrerà commettersi qualche homicidio , o sforzamento contro Donna , o robattia , o ferita aduta deliberatamente con armi , debbano subito pigliare Fanni , & far ogni sforzo per prendere li delinqventi , o delinquenti . & prel condurli nelle forte del nostro Castellano , o se ciò occorrerà in Soriso , o suo Territorio nelle forte del suo Podestà , sotto pena di discudi venticinque per la prima volta , & se tali delitti si commeteranno in Orta , o suo Territorio in giorno di mercato , vogliamo , che la pena fusela de scudi venticinque si duppli cat , qual pena non vogliamo che sentano quelli , che starueranno hauer mano di diecisei anni , o più di settanta , se non faranno peraltro colpevoli , & per riparo d' eleggere questo capo , dichiariamo comprensibili trá deliuenti non solo quelli che veramente han ag-

galli

falli , ma ancora ciascuno , che si metterà in fuga subito dopo il debito , & anco chi sarà giudicato per delinquente d' quello , ouero quelli , che lo seguiranno . Et quelle penne s'intendano , oltre le poste nelli capi di sopra , dichiarando , che non s'admetterà scusa di ignoranza alcuna , quando il delitto farà commesso di giorno nella Terra , riferuandosi d' ammettere l'ignoranza probabile per li delitti commessi in luoghi foresti .

E quanto al prender li delinquenti basterà , che li ferrino & affucilino in qualche luogo , in tanto che da essi sia auisato il Castellano , o Podestà , o altri Ministri , in assenza dell'suddetti , & vi mandino li Fanti a prendegli , a quali faranno tenuti far scorta perché li conducano sicuramente in prigione .

Delli Barcharoli , che ricercati stiano obbligati condurre li prigionii subito all' Isola .
Cap. XXVI.

CHE ciascun Barcharolo , sia sur la barca di chi si englierà tenuto , offendo ricercato dall' omo , o soldati , o Fanti , o altri , che feruono alla giustitia , dare la loro barcha , & con quella , o con quelle dell' altri condurre li prigionii all' Isola , sotto pena della perdita della barcha , se farà sua , & di scudi venticinque d'oro , & di tre tratti di corda per ciascuna volta , he non obbedirà , & non offendo sua la barcha sotto pena parimente di feudi 25 , & dieci tratti di corda , & sotto maggior pena anco all' arbitrio del Castellano , secondo la qualità del caso , & in questo si darà fede a duei Fanti col loro giuramento , con un testimoni degno di fede , & se per tali innobedienti ne succedesse qualche pregiudicio alla giustitia , incorrano di più nelle penne dette di sopra di quelli , che direttamente o indirettamente impediscono la giustitia , & suoi ministri , & ciò all' arbitrio nostro , confessane la qualità , & circostanze del caso .

E

Che

Che non si facciano conuenticole, quadriglie, & violeze di gente armata. Cap. XXVI.

Nonna persona di qualuoglia condizione ardita, sotto qualuoglia colore, & pretetto, fare, o far fare conuenticole, confederazioni, ouero unione di gente armata, sotto pena pecuniaria, o corporale ancora di galera, & minore, o maggiore fino alla morte all'arbitrio nostro, conforme alla qualità delle persone, loro numero, & del fatto, & nell'istessa pena incorreranno li partecipi, & altri, che inciò datanno aggiutto, fauore, o consiglio.

Si prohibisce ancora l'andar in quadriglia, qual s'intende a esser quando faranno insieme radunate più di cinque persone armate, precedendo l'occasione d'inimicizia, & considerata la qualità delle persone, sotto pena di cento scudi per ciascuno di tal quadriglia, & in caso d'inhabilità di tre tratti di corda, & maggior pena così pecuniaria, come corporale all'arbitrio nostro.

Contro li rapitori, & violatori delle Donne, & delitti di carne, & contro li Padri, & Madri, che profaniscono le proprie figlie. Cap. XXVII.

Esendo graui, & atrocii, per più rispetti, li delitti della violenza, & del rapto delle Donne, ne esendou sufficiemente proposito per statuto alcuno come mettano tali delitti. Perciò volendo noi procurarne rimedio conueniente in detto nostro dominio temporale a si graui delitti; s'imposta pena dell'ultimo supplicio, & confiscazone de beni a ciascuno, che rapirà qualche Dona, o con violenza conoscerà carnalmente donna alcuna, che non siano meretrici publiche, o tentati di fare tal rapto, o violento conoscimento carnale, come sopra: la qual pena s'imposta parimenti a tutti quelli, che accompagnaranno il delinquente: o delinquenti, o gli danzano consiglio, aiuto, o fauore per tali delitti.

Per il rapto, o violenza come sopra de meretrici pubbliche,

che sarà castigato, oltre la pena statutaria, in altra pena maggiore ancor corporale, ad arbitrio nostro, secondo la qualità, & circostanze del fatto, & l'istesso a complici, & fautori come sopra.

Nelli altri delitti di carne s'esequiscono le pene del statuto fatto ultimamente da Monsignor Don Carlo Vescovo di Nouara nostro antecessore di gloriosa memoria, reggiano nel libro de Statuti per Gio. Andrea Varrone Camelliere dell'Officio Camerale † dell'Isola di S. Giulio a di ultimo Agosto 1515, in vigore delle letture del medesimo Monsignor Don Carlo dell'18. Agosto 1515, quali sono intatti, & s'offriano ad vnguem. Con questo però, che non concordendou violenza nei casi mentionati in detto statuto, non si possa procedere ex Officio senza querela, alla quale per conto dell' adulterio s'admetteranno solamente il marito, suo Padre, & fratello, & il Padre, figliuolo, & fratello della moglie, & per conto degli altri casi s'admetteranno solamente gli ascendenti, figliuolo, fratello, sorella, zii, nepoli, e Patriuoli.

Er pereno e con immotterante, ene il Padre. & la Madre prostruiscano le proprie figlie, volendo castigare delitto tanto intime, & inopportuni, imponiamopena al Padre di cinquacento scudi, & dieci anni di galera alla Madre della frusta nella piazza del Boego d'Orta in giorno di mercato, & della carona infame, & di dieci anni d'effilo, & se fosse con inganno, & resistenza della figlia, s'impona la pena dell'ultimo supplicio all'vno, & l'altri, & della confiscazone de beni.

A quelli mariti, che conculcati l'honor proprio faranno prestiti uoi i delle loro moglie s'impona la pena della frusta, & maggiore all'arbitrio nostro, & a proporre accuse in ciò contro il maestro, nonsolo s'admetterà la moglie, ma ancora il loro parente.

Dolleribarie, & fusti. Cap. XXVIII.

Preferendo, che in questa nostra giurisdizione vengano no frequentemente commessi fusti, &anco rubbarie, c

conueniendo rimediar a delitti tanto perniciosi, non restando in simili materia bastevolmente prouisto né passati oordini, acciò il rigore della pena possa reperire li delinquenti, ordiniamo, che chiunque ardirà in questo nostro dominio temporale commetter robaria alla strada in cosa, che ascenda al valore di lire dieci Imperiali, o più, incorra nella pena della Forca, & della confiscaione de beni, & se la robbaria farà di minor valore, non però meno di lire tre, nella pena di scudi trecento, & di cinque anni di galera, & anco maggiore all'arbitrio nostro. E essendo di somma inferiore alle lire tre, impensa pecuniatia, o corporale all'arbitrio nostro.

Per robarie, che si commetteranno con violenza nelle case priuate, s'impose la medesima pena imposta alle robbarie della strada come sopra.

Chi commetterà furto con rotura alle case priuate, in cosa di valore di scudi dieci, o più, incorra similmente nella pena della Forca, & confiscaione de beni. E essendo senza rotura, nella pena di scudi cinquecento, & della galera perpetua.

Se sarà furto, con rotura, & della somma di scudi cinque o più, ma però meno dell' dieci, incorra nella pena di cinquecento scudi, & della galera perpetua. Da detta somma a basso, con rotura, purchè sia di lire sei, o più, però meno dell' cinque scudi, s'impose la pena di scudi ducento, & di tre tratti di corda, & anco maggiore all'arbitrio nostro. Da dette lire sei a basso con rotura, si puniscono in pena corporale, o pecuniatia ad arbitrio nostro, conforme la qualità di casi, e delle persone.

Per li altri fumi, senza rotura dalli detti dieci scudi a basso, se ascenderà il furto alla somma di scudi cinque, o più però meno dell' dieci, s'impose la pena di scudi trecento, & di cinque anni di galera, & anco maggiore all'arbitrio nostro.

Saranno furti: senza rotura, & di minor somma dell' scudi cinque, pur che il valore arrivi a scudi due, e mezzo, o più, però meno dell' cinque, s'impose la pena di scudi cento,

cento, & di tre tratti di corda, & anco corporale maggiore ad arbitrio nostro.

E essendo della somma sopra un scudo, e meno dello scudi, e mezzo, per il primo furto s'impone la pena di scudi venatico, & se farà per un scudo, o meno, scudi dieci, & per il secondo furto scudi cinquanta, & tre tratti di corda, & per il terzo di scudi trecento, e cinque anni di galera: ma se farà commesso il secondo furto in somma maggiore d'un scudo, si duplichè la pena imposta respectuamente di sopra alle fumi, con rotura, o senza, & per il terzo furto di somma maggiore d'un scudo, s'incorsi omnimamente nella pena della Forca, & confiscaione de beni.

Dichiariando, che per li fumi priuati, senza qualità di rotura, ne d'altro non si procederà, se non a querela delle parti, purchè non sij il terzo furto, per il quale si procederà anco ex officio.

E caso che il valore del furto, senza rotura non arrivi a soldi trenta, non si possi procedere criminalmente.

Prohibiamo per ultimo, che a nuno sij lecito dolosamente ricettare, o comprare talle rubbere, che siano di maggior valore d'un scudo, sotto pena di scudi cento, per caduta volta, & ancora minore, o maggiore pecuniatia, o corporale ad arbitrio nostro considerato il valore delle robbe, e qualità loro, delle persone. Dichiariando, che s'aspettarà al Ricettatore, o Compratore a far constare d'haver senza dolo ricevuto, o comprato tali robbe. E quando li Ricettatori, o compratori fossero per altro di buona condizione, e fama, ne potessero per mancanza di prove far constare dell' esclusione del dolo, si minuirà, o toglierà la pena fudita, conforme alla qualità de casi, e delle persone, e vogliamo che in simili casi non si devenghi a condanna, o alt'auto irreparabile, senza nostra participatione.

*Così li banditi, mascherati con barbe pestiche, & travestiti
fra Ricettatori, Fautori, & Aufisnatori, & del-
fornarli campana martello contro, &
delli bini de banditi.*

Cap. XXXIX.

Perche altre volte questi Paesi, & luoghi della Giurisdicione temporale della nostra Chiesa di Nouara sono stati infestati da banditi, & altra sorte di mal viventi, volendo prouedere per quanto potremo, che non seguano più tali disordini, inherendo anco alle prouisioni de Reverendissimi Vescovi nostri Predecessori, comandiamo a tutti li Forasisti banditi capitalmente di morte naturale di qualsivoglia Giurisdicione, è stato, che nel termine di giorni otto, doppo la pubblicazione della presente, partano dalle Terre, e Giurisdizioni nostre, ne per l'avvenire alcuno tale ci venga senza nostra licenza, & questo sotto la pena della galera, & a poco maggiore fin' alla morte all' arbitrio nostro.

Non intendiamo però esser compresi in questo capo quei Forasisti banditi, che per tre anni continuo hanno habitato in dette nostre giurisdizioni, se però in detto tempo non haueranno vissuto male, del che siano indicati per processio, & in altro legitimo modo, perchc in tal caso comandiamo, sotto le fudette pene, che partano, ancorche siano habitatori di qual siuoglia tempo.

Che per l'avvenire nuna persona di qualsivoglia grado, è condizione, ancorche Padre, o Madre, Fratello, o altro, ardisca di dar ricapito, o alloggiare, o dare alcun aiuto, o favore in qual siuoglia modo, né sotto a qual siuoglia pretesto, nel distretto della nostra Giurisdicione temporale, ad alcuno condannato capitalmente di morte naturale, & bandito da detta nostra Giurisdicione temporale, o assileno sotto pena della vita, & confiscatione de beni, & contro i li-
cettatori, & Fautori si procederà ancora ex officio, anco per la refutazione de danni, che detti banditi haneranno dato ad alcun Particolare, o Communità, da farsi delli bini, & ragion-
degli Ricettatori, e Fautori.

In

In oltre comandiamo, che nuna persona come sopra habbi ardore di trattare, ne conuefare con alcun bandito come sopra, sotto pena di tre anni di galera, o maggiore a nostro arbitrio.

Dichiariamo però, che se bene li nostri Iustificati, & Officiali doveranno procedere per le cause fudette contro qualunque persona indistintamente, & in qualunque caso come sopra, ad ogni modo si doveranno ostener da atto irreparabile, & da condanna ancor consumaciale, quando in caso di dette contraventioni si tratterà fra Padre, Madre, e figli, o fra facero, facera, genero, & nota, o fra marito, e moglie, o fra fratelli habitanti nell' istessa habitatione, che si ritrovano esse in communitone, o che la persona bandita tolle Donna, o che qualche'altra Donna somministrasse il cibo in casa, dove vi è il Capo di casa, & in ciascuno de fudetti casi fin tanto che comunicato il caso con Noi gli daremo sopra ciò gli ordini opportuni, che stimaremo conuenir per giustitia.

E acciò che meglio si possa in questo procedere, & nuno possa pretendere ignoranza, ordiniamo, & comandiamo, che il Consellor, o Podescia reggimentamente delle dette Giurisdizioni temporali della nostra Chiesa presenti, e fuisse, quando gli occorrerà banditi alcuno dal detto nostro Dominio, lo faccino publicare quanto prima nelli luoghi, soliti, nel maggior concorso del Popolo, che potranno, secondo il solito, con fatto anco defriutere sopra vn' Albo d'appenderci nel luogo della loro Audienza, con la causa, & qualità del delitto.

Si ordina ancora, & comanda a ciascuna persona, come sopra, che vedendo, & conoscendo, o hauendo certa notitia di qualche bandito, o assileno, il quale solo, o in compagnia si fermi, o passi per qualche Terra, o Territorio di detto nostro Dominio, sia obligato, sotto pena di ducento scudi, & altra ancor corporale all' arbitrio nostro, d'usurpare libella li Consoli, o Sindici della Terra più vicina, & procurare, che si suoni campana a martello; & essi Consoli, e Sindici talmente avisi, siano obligati subito far suonar campana a martello, & congregare tutta l'Università, perche incontra-

nente

nente gl'homini maggiori di sedeci anni prendono l'armi, & faccino ogni sforzo di far prigione, o ammazzare tali banditi, o assassini; altrimenti incorteranno le Comunità nella pena di ducento scudi, quando la colpa, & mancamen-
to falso, ma quando la colpa provenisse dai Consoli, o
Sindici per esser negligenti in effequire quanto di sopra,
faranno tali tenuti alla detta pena del loro proprio, & ad
altra pena corporale ancor della galera ad arbitrio nostro.
Ma chi dàsto aiuto, o favore diretto, o indiretto in qualis-
sia modo, acciò il bandito, o assassino fuggisse, o no se ne
prese, ammazzato, o finalmente come sopra, incora nella
pena di sopra comminata contro chi darà ricapito, aiuto, o
favore a banditi come sopra, & di più quelli, che contra-
verranno respectivamente a quanto di sopra faranno tenuti
risarcire i danni dati da esso bandito, o assassino nel modo
che si è detto di sopra.

Chi darà ricapito, o aiuto a fustetini banditi, o assassini per
timore, o per forma, sia tenuto a notificare subito a i nostri
Iudicanti respectivamente come sopra, il loro nome, & co-
gnome, & altre qualità, & armi, & che sorte di ricapito, o
aiuto habbia a loro dato, altrimenti non sarà scusato dalle
fustetini pene di sopra comminate.

Che nieni bandito ardita di venire nel detto nostro Do-
minio temporale, sotto pena di tre anni di galera per la sola
contragemitone, & sprezzo del bando, & vogliamo, che se
alcuno bandito dimandara grazia, sia tenuto a far menzione
nel Memoriale di tal contraventione, sotto pena della nullità
della grazia, che ottenerse.

E il nome d'assassino in tutte le parti di questo Bando
intenda di qualunque farà trouato infanganti ad ammaz-
zare alla strada per rubbar denari, o altre robbe di qualis-
sia valore, questo senz'ammazzare a spogliar per forza i
viandanti de danari, o robbe, o per forza rubbare, o final-
giare l'altrui case, o habitationi.

Oltre di ciò si comanda, che compardo qualche per-
sona, che habbia maschera, o barba falsa alla faccia, o si-
sta forma di non esser liberamente veduta, & troquandosi
tal

tal persona, qual facendo resistenza con qualisuglia forte-
zza, o bastoni, si possa offendere, & am-
mazzare impune, & in caso di negligenza il Comune in-
correrà alla pena di cento scudi per ciascuna volta.

Aumentando li Consoli, che se in alto di tal resistenza con
armi seguirà moce, o ferita, faranno obligati a portar di
ciò la denuncia al Giudice l'istesso giorno, & seguendo ciò
di notte, nel giorno seguente.

E perché s'è introdotto in qualche luogo di detto no-
stro Dominio, che per l'absenza del marito, fece l'officio di
Consolé la moglie, vogliamo, che non esseguendo la mo-
glie quello è tenuto il marito come Consolé, in tal caso sia
obligato della pena pecuniaria pagare la metà il marito, &
l'altra metà il Comune di detta Terra, quale permette
la Donna all' Officio del Consolato.

A quelli poi, che porrano barba falsa, o maschera, o
altra coperta al volto, si che non siano liberamente cono-
sciuti, ouero che la maschera, o barba falsa se gli troualle-
ro addosso, e tanto in l'uno, quanto in l'altro caso, farà
senz'armi offensive, ne difensive, s'impone la pena corpo-
rale, o pecuniaria all' arbitrio nostro. Intendendosi però
questo fuori di tempo di Carnevale, & d'altri tempi di spasso,
ma se ciò in qualunque tempofarà con armi offensive, o de-
fensive, s'impone la pena di tre anni di galera, oltre la pena
della delazione dell'armi, & se nell'alto di prenderli faranno
resistenza con armi a i Batti, si potranno offendere impune-

Nuno ardita in modo alcuno, ne sotto qualisuglia pre-
testo pigliare, o apprender danati frutti, ne altre cose
peritentia alla nostra Camera Comitale, o Fisco, sotto pena
del quadruplo, d'incorarsi ipso iure, & fatto a favore d'essa
nella Camera. Ordiniamo però che non si facciano de-
fensioni de beni, se non in caso de delitti, per li quali è im-
posta la pena della confisca de beni.

Si dichiara ancora, che qualunque bandito del detto
nostro Dominio temporale ammazzara un bandito capital-
mente da esso Dominio, guadagni la liberazione de se stesso,
& d'un compagno, se il delitto farà uguale, o minore, &
se

se lo consegnerà vivo nelle forze della Giustitia nelle carceri del Castellano , guadagni di più la liberazione d'vn altro bandito , o procedato per uguale , o minor delitto come sopra , intendendo però , che habbiano la remissione della parte offesa , almeno fra sciembi doppo haver ammazzato , o confignato come sopra , senza la quale non possino reintarre , ma godetanno però la liberazione con l'esilio , che se già limitara .

E se altra persona non bandita , ancorche forastiero o Vniuersità , ammazzara un bandito capitalmente come sopra guadagni la liberazione d'vn altro bandito come sopra , ouero procedato , & se lo prenderà , o confignerà vivo nelle forze della giustitia come sopra , consegnerà la liberazione de duei banditi , & procederà come sopra .

E in caso , che sia ammazza o alcuno de fudetti banditi , basterà , che sia presentata all'Officio la testa dell' ammazzato , & consigli dell'identità di tal bandito per sufficiente prova , che chi la presenta , o in nome di chi farà presentata sia fatto l'interfettore , possi godere de beneficij fudetti . E certui quelli , che fatuoranzano esser già nelle mani della giustitia , o in galera , quali per tal modo non potranno liberarsi .

Dichiariamo ancora , che chi ammazzerà , o consegnerà alcun bandito come sopra goderà de fudetti beneficij , non ostante , che dopo il fatto si trouasse nullo il bando di tal bandito , che farà stato ammazzato , o confignato , purché tal bandito stato pubblicato nel modo che si è preferito di sopra .

Tutte le pene pecuniarie sopraddette saranno applicate per la quarta parte all'Accusatore .

E accioche questi Editti , Ordini , & Bandi vengano a notitia di ciascuno , ordiniammo che pubblicati su'l mercato del Borgo d'Orta , & nell'altri luoghi soliti di Gozzano , & Sonriso , & altri a deii luoghi così astringano ciascuno , come se personalmente gli fossero intimati , & della publication , & afflitione si darà piena fede à qualunque pubblico nuncio dell' Officio nostro , con suo giuramento .

Sen-

Sendosi dalli Consiglieri , e Regenti della Riviera d'Orta stato rappresentato , che nella nostra Giurisdicitione temporale di detta Riviera , Gozzano , con Pieve , e Soriso s'introduca , e dispensi in pregiudizio della loro ferma , Sale forastiero , & havendoci fatto humiliissimamente supplicare , acciò interponesseno la nostra autorità per prouedere a danni , e scandali possino quindi pullulare habbiamo risoluto fare la presente Grida , colla quale

Comandiamo , & espressamente prohibiamo , che niuno de nostri Suditi , tanto della detta Riviera d'Orta , quanto Gozzano , con Pieve , e Soriso ardita compare , o introdurre , ne introdotto dispensare , o vifare , vendere altro Sale di qualunque forte , fuori che di quello che per convenzione colla Reg. Ducal Camera di Milano s'aspetta a detta nostra Giurisdicitione temporale , sotto la pena di scudi cinquecento d'applicarsi al nostro Fisco Comitale per due terzi , & per l'altro all'accusatore , quale volendo farà tenuto secreto . Dichiarsando , che tante volte s'intenderà incorso il delinquente nella pena , quante farà replicata la contravensione , e secondo la qualità del cafo , & della persona , sì referriamo , oltre la fudetta pena , l'arbitrio maggiore &c.

Comandiamo in oltre , & espressamente prohibiamo a ciascuno condottiere di Sale , che per necessità habbi à passare per la nostra Giurisdicitione temporale , che non possi fermarsi con Sale , né passare per le Terre , ma debba per la più spedita , e corta strada passare senza dimora , sotto la pena di scudi cinquanta d'applicarsi , come sopra , & la punita dell' bestiami , & animali , che feruiranno a detta condotta , & in caso d' inhabilità d'tre tratti di corda , & a quelli della nostra Giurisdicitione temporale , che permetteranno , che tali Condutieri in loro Cafo riportino Sale forastiero , v'imponiamo la pena , come che comprassero Sale forastiero .

Dati dal Palazzo Episcopale di Gozzano li 14. Novembre
1639.

Signat. Gio. Battista Vescovo di Nouara Come &c. , & Segnante di questo .

Sottofer. Giuseppe Abate Capello . Segretario .
E sigillata .